

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

ANNALISA
BELLINO
03.08.2023
13:04:57
GMT+01:00



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER

la realizzazione del servizio di supporto tecnico-scientifico alle attività della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere concernenti specifici aspetti della valutazione di impatto di genere e della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni

TRA

- la **Regione Puglia**, in seguito denominata "Regione", con sede in Bari – Lungomare Nazario Sauro, 33, C.F. 80017210727 – presidente.regione@pec.rupar.puglia.it, legalmente rappresentata nel presente atto per delega della Giunta regionale giusta DGR n. ___ del _____, dal/dalla _____ Dirigente _____, Dott./Dott.ssa _____, domiciliato/a ai fini della presente Convenzione presso la sede della Regione Puglia

e

- la **Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali**, di seguito denominata "IPRES", con sede in BARI, alla Piazza Garibaldi n. 13 C.F. – Partita IVA 00724660725) - ipres_certificata@pec.it, legalmente rappresentato nel presente atto dal Dott. /Dott.ssa _____ domiciliato/a ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'IPRES;

di seguito "**Parti**"

PREMESSO CHE

- La L.R. n. 7 dell'8 marzo 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita- lavoro in Puglia", ha individuato nella parità di genere un obiettivo di perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi e circolari non solo sulla vita delle donne e degli uomini di Puglia ma per la comunità nel suo complesso. In particolare, l'art. 2 lett k) della predetta Legge dispone espressamente che la Regione persegue, tra le altre, la finalità di "promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne, garantendone la divulgazione".
- Con la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della "Strategia per la parità di genere" denominata "Agenda di Genere", la Giunta regionale ha approvato il documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, prevede interventi nelle specifiche aree di seguito riportate:

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

- qualità della vita delle donne e degli uomini;
 - istruzione formazione e lavoro;
 - competitività, sostenibilità e innovazione;
 - per un lavoro di qualità;
 - contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere.
 - azioni trasversali per la rimozione degli stereotipi di genere e il miglioramento dell'azione amministrativa.
- Con la D.G.R. 07 marzo 2022, n. 302 la Giunta regionale ha approvato la procedura “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio” che prevede l'introduzione della Valutazione di Impatto di Genere (VIG) nelle politiche pubbliche e nelle misure finanziate dagli specifici programmi operativi in riferimento agli atti di programmazione di giunta e agli avvisi recependo i gap enucleati dal Gender Index Regionale sulla base del modello Eige.
 - Con la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. 1476 è stata prorogata la fase sperimentale di Valutazione di impatto di genere fino al 31/03/2023.
 - Con la D.G.R. del 27 marzo 2023, n. 383 sono stati implementati gli atti sottoposti a valutazione di impatto di genere estendendo il processo di monitoraggio a tutti gli atti giuntali e a tutte le Determinazioni Dirigenziali, nonché agli atti di programmazione e di gestione derivati da atti precedentemente sottoposti a VIG e si è dato avvio alla nuova fase sperimentale di Valutazione di impatto di genere (VIG) con decorrenza dal 01/04/2023 e termine al 01/04/2024.
 - Con la D.G.R. del 03 luglio 2023, n. 938 concernente “D.G.R. n. 302 del 07 marzo 2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.” si è proceduto alla revisione degli allegati alla D.G.R. n. 302/2022 introducendo alcuni correttivi al Sistema di gestione e di monitoraggio utilizzato per le operazioni di compilazione, di monitoraggio e di conservazione dei dati
 - In data 6 ottobre 2022 il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia hanno approvato il documento concernente le Linee guida per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla “Parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni”, redatte dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità.

CONSIDERATO CHE

- L'art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” prevede che “la Regione Puglia si avvale dell'I.P.R.E.S. – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – per la promozione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si provveda annualmente con l'approvazione della legge di bilancio.
- La Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere, tra le altre funzioni, in particolare:
 - attua le politiche di genere, attraverso la promozione e la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità, della parità di genere, attraverso la promozione di interventi innovativi e sperimentali, nonché attraverso la promozione di interventi volti alla riduzione e alla eliminazione del gender gap nella vita

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

- quotidiana, nei luoghi di lavoro, nella partecipazione sociale, politica, culturale delle donne nella comunità;
- assicura la VIG – Valutazione di Impatto di Genere ex ante, in itinere ed ex post;
 - elabora, in collaborazione con l'Ufficio Statistico regionale, il Gender Index della Puglia.
- In riferimento alle Linee Guida ministeriali precitate la Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere è stata autorizzata dalla Segreteria Generale della Presidenza a procedere con la pianificazione della preliminare procedura di autovalutazione regionale, cui seguirà, di concerto con il Dipartimento Personale e Organizzazione ed eventuali altri soggetti istituzionali che debbano essere auditi o coinvolti, all'elaborazione di un documento attuativo, a livello regionale, delle precitate Linee Guida ministeriali.
- La Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere, nell'ambito delle attività di propria competenza, finalizzate a perseguire i rilevanti obiettivi strategici contemplati nel programma regionale, deve:
- Strutturare il processo di valutazione quantitativa del monitoraggio di impatto di genere sugli atti regionali avviando l'analisi e la valutazione degli esiti di specifiche e selezionate misure ed azioni regionali già in essere e/o concluse impattanti su determinati domini dell'Index Regionale ed Europeo;
 - Strutturare la procedura di autovalutazione regionale propedeutica alla eventuale declinazione regionale delle Linee Guida in tema di "Parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni".
- Nell'ambito delle funzioni di promozione e realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005 n. 1, la Fondazione IPRES, come da Articolo 3 del proprio statuto è chiamata a svolgere, tra l'altro, attività di supporto alla Regione Puglia attraverso "*studi e ricerche sugli assetti istituzionali, economici, sociali e territoriali per assicurare alla Regione Puglia, agli enti locali pugliesi ed agli altri enti e istituzioni pubblici partecipanti supporto tecnico-scientifico nelle seguenti materie:*
- *[...] programmazione e coordinamento, monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche pubbliche" assicurando "lo svolgimento di studi e ricerche sulla struttura economica, sociale e territoriale della Puglia, sulle sue trasformazioni, sugli andamenti congiunturali e strutturali dello sviluppo, sugli assetti istituzionali, gli strumenti e le politiche di intervento;*
 - *[...] studio delle metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche;*
 - *[...] elaborazione di studi propedeutici alla produzione legislativa regionale ed al suo impatto sul tessuto socio economico;*
 - *[...] ricerca e l'assistenza tecnico scientifica relativa al ciclo della programmazione (programmazione ex ante, monitoraggio e valutazione degli effetti) generale e settoriale;*

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

- [...] attuazione di azioni di ricerca e di studio che favoriscano la partecipazione del sistema delle Autonomie locali ai processi di attuazione del principio di sussidiarietà;
 - [...] promozione e realizzazione di attività di comunicazione e informazione relative agli strumenti ed alle azioni per lo sviluppo poste in essere dalla Regione Puglia, dal sistema delle Autonomie Locali e funzionali e da altri enti pubblici, anche mediante seminari e interventi formativi”.
- In considerazione degli ambiti di intervento, delle specificità delle attività di supporto specialistico sopra richiamate e per gli adempimenti istruttori, con nota prot. AOO_195/PROT/19/04/2023/0000146, è stata formalizzata alla Fondazione IPRES la richiesta di una proposta operativa per la realizzazione del servizio di supporto specialistico ed assistenza tecnica alle attività della Sezione per l’Attuazione delle Politiche di Genere per la realizzazione delle attività sopra citate. Inoltre, con la stessa nota è stata fatta richiesta alla Fondazione IPRES del dettaglio delle risorse da impiegarsi, dei costi presumibili per la realizzazione delle attività di supporto specialistico ed assistenza tecnica, con una durata massima per la realizzazione delle attività stimata in numero 7 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
- Con nota n. prot. n. 213/23 del 28/04/2023 l’IPRES ha comunicato la propria disponibilità a garantire quanto richiesto presentando una proposta progettuale, corredata anche dal rispettivo piano dei costi e cronoprogramma successivamente aggiornata, su richiesta della Sezione, con nota Prt.G. 0000437/2023 - U - 24/07/2023.
- Al fine di procedere con l’affidamento in house è stato redatto verbale, agli atti della Sezione Programmazione per l’Attuazione delle Politiche di Genere, (prot r_puglia/AOO_195/PROT/24/07/2023/0000251) contenente le valutazioni tecnico-amministrativa ed economiche ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 sull’affidamento in house del servizio alla Fondazione IPRES dalla quale emerge che:
1. La Fondazione IPRES è fondazione di diritto pubblico in possesso dei requisiti di matrice comunitaria di cui alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/2/2014 n. 2014/24/UE) quale ente in house della Regione Puglia;
 2. Ricorrono i requisiti che consentono all’Amministrazione di procedere all’affidamento in house, considerato che:
 - la Regione Puglia è partecipante fondatore della Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali e si avvale dello stesso, in ragione di quanto previsto dall’art. 57 della L.R. n. 1 del 12/01/2005;
 - la Fondazione IPRES è organismo di diritto pubblico i cui partecipanti fondatori sono soggetti pubblici e costituisce fondazione di diritto pubblico senza fine di lucro dotata di personalità giuridica riconosciuta con Decreto

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15/10/1998 e, quindi, sottoposta a vigilanza da parte della stessa Regione;

- la Fondazione IPRES, per la sua qualità di fondazione senza scopo di lucro, è inserita nell'elenco delle unità istituzionali del settore delle “Amministrazioni pubbliche” (art. 1, comma 5 della Legge n. 311 del 30/12/2004 “Legge finanziaria 2005”) elaborato e pubblicato annualmente dall’ISTAT;
 - tutti i partecipanti fondatori della Fondazione IPRES sono enti pubblici, istituzionalmente portatori – ciascuno nell'ambito di propria competenza – dell'interesse condiviso verso lo sviluppo del territorio attraverso la ricerca socio - economica applicata alla programmazione pubblica locale;
 - la prevalenza dell'attività verso gli enti pubblici partecipanti fondatori, oltre ad essere testualmente prevista nell'art. 3 dello Statuto, è documentata dai ricavi registrati dai bilanci della Fondazione per attività rivolte agli enti pubblici partecipanti fondatori, pari in media ad oltre l’80% del valore della produzione annua registrata nel conto economico del bilancio d’esercizio;
 - l'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative si realizza prima di tutto attraverso l’organo assembleare (rappresentativo di tutti gli enti pubblici partecipanti fondatori), che, sulla base di plurime disposizioni statutarie, dispone di rilevanti poteri idonei a ‘disegnare’ un rapporto tra enti pubblici e Fondazione molto più penetrante rispetto a quello previsto per le figure associative e societarie ordinarie.
- La Fondazione IPRES possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno per il futuro la qualità del servizio in oggetto, modalità attuative e di gestione in grado di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubblica da parte della Regione.
 - Sussistono giustificate motivazioni per non ricorrere al mercato ed affidare alla Fondazione IPRES le attività oggetto di analisi.
 - Da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
 - Le prestazioni da riceversi da parte della Fondazione IPRES, risultano essere congrue rispetto ai prezzi di mercato per prestazioni similari e, comunque, da rendicontarsi a costi reali.

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

- il valore complessivo dei servizi da affidare in house alla Fondazione IPRES, stimato in complessivi € 39.986,43 trova copertura a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo regionale U1205011.
- con Determinazione del Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere n. ____ del _____ si è proceduto ad affidare in house alla Fondazione IPRES il servizio di supporto tecnico-scientifico alle attività della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere concernenti specifici aspetti della valutazione di impatto di genere e della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni contenente indicazione del dettaglio delle risorse da impiegarsi e dei costi presumibili per la realizzazione delle attività contestualmente impegnando le relative somme a copertura dei costi derivanti dall'affidamento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti intervenute convengono quanto segue.

**ART. 1
PREMESSE**

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**ART. 2
OGGETTO**

1. La Regione Puglia affida alla Fondazione IPRES, che accetta, il servizio di supporto tecnico-scientifico alle attività della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere concernenti specifici aspetti della valutazione di impatto di genere e della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES per l'attuazione delle attività declinate nel documento progettuale (ALLEGATO A1).

**ART. 3
OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE IPRES**

1. La Fondazione IPRES si impegna a:
 - a. fornire il servizio di supporto tecnico-scientifico alle attività della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere concernenti specifici aspetti della valutazione di impatto di genere e della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni con le modalità e nei tempi definiti nel documento progettuale (ALLEGATO A1);
 - b. fornire il proprio servizio con la massima diligenza, in modo imparziale e leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessaria per il migliore svolgimento delle attività;

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

- c. assicurare tutte le procedure connesse all'attuazione della proposta progettuale in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture;
- d. rispettare le procedure di rendicontazione finale di cui al successivo art. 10;
- e. produrre una relazione finale nella quale siano evidenziati l'andamento delle attività, gli obiettivi conseguiti, l'efficacia e l'impatto delle azioni realizzate, corredata della rendicontazione e della documentazione di spesa da trasmettere alla Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere;
- f. applicare e rispettare la normativa in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- g. rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
- h. trasmettere l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente affidati, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 15 del 20/06/ 2008;
- i. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

**ART. 4
DURATA**

1. La presente Convenzione ha una durata di 4 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa secondo quanto indicato nel cronoprogramma incluso nella proposta progettuale (ALLEGATO 1).
2. La Regione può altresì predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività progettuali in presenza di condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento.

**ART. 5
RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le attività oggetto della presente Convenzione, la Fondazione IPRES individua il Coordinatore di progetto, comunicando tale nominativo alla Regione Puglia entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. pianificazione dei processi tesi alla completa realizzazione delle attività di cui all'art. 2 supporto attraverso la previsione di fasi, azioni da implementare, tempi, modalità, risorse e punti cardine, adottando il modello del Project Management;
 - b. organizzazione, direzione, valutazione e controllo dell'attivazione e della messa a punto dei processi tesi alla completa operativa realizzazione della proposta progettuale (ALLEGATO 1);
 - c. trasmissione degli output secondo le scadenze indicate nel cronoprogramma della proposta progettuale (ALLEGATO 1).

**ART. 6
MODALITA' DI ESECUZIONE**

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, la Fondazione IPRES si avvarrà di una struttura operativa interna nonché, ove sia ritenuto necessario ricorrere a specifici profili tecnico – specialistici, di professionalità esterne selezionate sulla base di riconoscibili requisiti di elevata competenza e comprovata esperienza, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008 e nel rispetto del Regolamento per il

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

Reclutamento del Personale dipendente e per il conferimento di incarichi della Fondazione IPRES.

2. La Fondazione IPRES parteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria attività, per consentire all'Amministrazione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
3. In ogni caso, la Fondazione IPRES presenterà alla Regione:
 - a. la compilazione di eventuale modulistica di monitoraggio richiesta dalla Regione per proprie esigenze di rendicontazione;
 - b. entro 30 gg. dalla conclusione delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrate, tra l'altro, le attività svolte ed i risultati conseguiti.

**ART. 7
RISORSE FINANZIARIE**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla proposta progettuale (ALLEGATO 1) della presente Convenzione, la Regione Puglia corrisponderà complessivamente alla Fondazione IPRES € 39.986,43 (IVA inclusa), a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo, secondo quanto riportato nella proposta progettuale (ALLEGATO 1) della presente Convenzione.
2. La Fondazione IPRES si impegna a svolgere le attività previste dalla proposta progettuale (ALLEGATO 1) della presente Convenzione nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente.
3. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura.

**ART. 8
MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE**

1. In relazione alle attività di cui alla presente Convenzione la Regione Puglia provvederà ad erogare alla Fondazione IPRES gli importi previsti, con accredito su apposito conto corrente, di seguito identificato mediante IBAN: IT67C0306909606100000140220, secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima quota, sotto forma di anticipazione pari al 50% del finanziamento complessivo, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa apposita richiesta da parte della Fondazione IPRES accompagnata da comunicazione di avvio delle attività;
 - b. l'erogazione finale a saldo del residuo 50% alla conclusione del progetto, in seguito alla restituzione degli output delle attività previste dalla proposta progettuale (ALLEGATO 1), della relazione finale e a valle di esito positivo della verifica degli elaborati da parte della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere.
2. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55) a parte della Fondazione IPRES nei termini di cui al precedente comma 1.

**ART. 9
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E DIPENDENTI**

1. L'IPRES prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito dalla presente Convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi faranno carico

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

all'IPRES. Pertanto la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'Istituto in relazione allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'IPRES.
3. Qualora, per qualsiasi motivo e/o causa, la presente Convenzione cessi di produrre i propri effetti, l'IPRES si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui l'IPRES si è avvalso per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2.
4. L'IPRES si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nelle attività.

ART.10**RENDICONTAZIONE FINALE E SPESE AMMISSIBILI**

1. Entro 30 gg. dalla conclusione delle attività, la Fondazione IPRES si impegna ad inviare alla Regione una relazione finale contenente una descrizione dettagliata delle attività svolte e dei risultati raggiunti; l'elenco dei giustificativi di spesa e pagamento, nonché il rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.
2. Sono considerate ammissibili le spese documentate direttamente connesse alla realizzazione del progetto approvato e realizzato, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute a decorrere dalla comunicazione di avvio del progetto e nei termini della conclusione del medesimo, opportunamente documentate a mezzo di fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
3. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il finanziamento è rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.

ART. 11**VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI**

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico della Fondazione IPRES in riferimento alla presente Convenzione.

ART. 12**REVOCA DELLE RISORSE ASSEGNATE**

1. Alla Regione è riservato il diritto di revocare le risorse assegnate nell'ipotesi in cui la Fondazione IPRES incorra in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. La Regione eserciterà lo stesso potere di revoca ove, per imperizia od altro comportamento, la Fondazione IPRES comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. In caso di revoca la Fondazione IPRES è obbligata a restituire alla Regione Puglia gli importi da quest'ultima erogati, maggiorati degli interessi legali nel caso di versamento delle

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico della Fondazione IPRES stesso tutti gli oneri relativi all'intervento.

4. È inoltre facoltà della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili alla Fondazione IPRES, nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

ART. 13**RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Nel caso in cui la Fondazione IPRES non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività e gli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere lo stesso secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

ART. 14**FORO COMPETENTE**

1. Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione della presente convenzione, le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15**TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, la Fondazione IPRES acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, per le finalità descritte nella stessa e di quanto sopra precisato.
2. La Fondazione IPRES acconsente, altresì, a che il nominativo della Fondazione ed il valore della Convenzione siano diffusi tramite il sito istituzionale della Regione Puglia e tramite tutti i siti ad esso federati. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 1 c. 16 L.190/2012), la Fondazione IPRES prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.regione.puglia.it sezione trasparenza.
3. In ragione dell'oggetto della presente Convenzione, ove la Fondazione sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto della Regione Puglia, la stessa potrà essere nominata "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, la Fondazione si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. La Fondazione IPRES si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Fondazione nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti dalla presente Convenzione.
5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Fondazione si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-

Allegato A -Schema di Convenzione tra Regione Puglia e IPRES

tempore vigente e dalle istruzioni fornite dalla Regione Puglia, ivi comprese quelle specificate nella Convenzione, unitamente ai suoi Allegati.

6. Nel caso in cui la Fondazione violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli "interessati". In tal caso, la Regione Puglia in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. La Fondazione si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

ART. 16**ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. 1. Le parti convengono che la presente Convenzione, composta di 17 articoli, venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annesso al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

ART. 17**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La Fondazione IPRES assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
2. Si impegna inoltre a dare comunicazione, all'amministrazione regionale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per la Regione Puglia

Per la Fondazione IPRES